

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Varese, 7 aprile 2023

News n. 6/2023 – Tax credit energia e gas II trimestre 2023

Il Decreto Legge n. 34 del 2023 (c.d. Decreto “bollette”) ha previsto la proroga per i *tax credit* di energia e gas per il II trimestre 2023, anche se in misura notevolmente ridotta rispetto ai precedenti.

In particolare, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023 sono riconosciuti i seguenti crediti d’imposta:

- alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. **imprese energivore**) è riconosciuto un **credito d’imposta pari al 20%** della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. Il credito d’imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolata sulla base della media riferita al primo trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019;
- alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. **imprese gasivore**) è riconosciuto un **credito d’imposta pari al 20%** della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre 2023. Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. **imprese non energivore**) dotate di contatori pari o superiori a 4,5 kW è riconosciuto un **credito d’imposta pari al 10%** della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. Il credito d’imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolata sulla base della media riferita al primo trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (c.d. **imprese non gasivore**) è riconosciuto un **credito d’imposta pari al 20%** della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre 2023. Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici

abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

In merito ai citati crediti d’imposta e con riferimento alle imprese non energivore e non gasivore, segnaliamo che nel caso in cui l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia / gas nel primo e secondo trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, **su richiesta di quest’ultimo**, una comunicazione nella quale è riportato:

- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
- l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre 2023.

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP.

I crediti d’imposta relativi al secondo trimestre 2023 sono utilizzabili:

- **entro il 31.12.2023;**
- esclusivamente in compensazione nel modello F24 senza l’applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della Legge 244/2007 e all’art. 34 della Legge 388/2000.

Anche i suddetti crediti d’imposta sono cedibili, **solo per intero**, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”.

* * * * *

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)